



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>LABONIA</u> | <u>GUGLIELMO</u> | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | <u>MARINCOLO</u> | <u>MICHELINO</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | <u>MELES</u> | <u>MICHELE</u> | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 2761/07

UDIENZA DEL

04/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N° 338/5/12

PRONUNCIATA IL:

4/11/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30/4/12

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2761/07
depositato il 12/03/2007

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 0/2006 TASSE AUTO 2003
contro REGIONE CALABRIA

proposto dal ricorrente:

CLAUDIO

VIA 87034 GRIMALDI CS

difeso da:

altre parti coinvolte:

AG.ENT. DIR. PROV. UFF. CONTROLLI COSENZA
VIA POPILIA ANGOLO VIA BARRIO 87100 COSENZA CS

Il Segretario

(Dott.ssa Giuseppina Palumbo)





Con ricorso pervenuto il 12.03.07 Claudio
impugnava, chiedendone l'annullamento, l'atto n° 260 2006,
con il quale la Regione Calabria accertava il mancato pagamento
della tassa automobilistica per l'anno 2003 dell'auto tg. MI
759 per un importo, comprensivo di interessi e sanzione, di €
386,44.

A sostegno del ricorso deduceva che il citato veicolo, in
quanto immatricolato nel 1982, era esente dal pagamento della
tassa ex art. 63 L. 2000/342 e non assoggettabile alla tassa di
circolazione forfettaria annua di lire 50.000 di cui al citato articolo
63 ultimo comma per non aver circolato su strada nell'anno di
riferimento.

La Regione non si costituiva.

All'odierna udienza veniva riservata la decisione.

Il ricorso può essere accolto nei limiti di cui infra..

A mente dell'art. 63 cit. sono esentati dal pagamento delle
tasse automobilistiche gli autoveicoli ... , esclusi quelli adibiti ad
uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il
trentesimo anno dalla loro costruzione.

l'esenzione è estesa agli autoveicoli ... di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a
venti anni, considerandosi tali :

a) omissis; b) omissis;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di

cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI.

I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli.

Con deliberazione del 6.2.04 (cfr. parere Agenzia delle Entrate Direzione Regione Sicilia prodotto dal ricorrente) l'ASI considerava di particolare interesse storico o collezionistico i veicoli immatricolati da oltre venti anni che presentassero la carrozzeria e/o la telaistica conforme all'originale, il motore originale ovvero compatibile, gli interni e la selleria decorosi.

Un sia pure sommario apprezzamento della vettura in oggetto, quale descritta nelle allegate fotografie, consente ragionevolmente di ritenere sussistenti nella specie i requisiti di cui sopra.

Resta, per contro, dovuta la tassa di circolazione forfettaria prevista dall'ultimo comma dell'art. 63 cit..

Invero, il concetto di "circolazione" di un veicolo non si esaurisce nella fase dinamica del mezzo, ma deve intendersi riferibile anche alla fase di sosta in un'area di pubblico transito, che ugualmente inerisce alla circolazione.

Nella specie la circostanza emerge dalle prodotte fotografie.

In ipotesi, solo la sosta permanente di una vettura in un'area privata non gravata da una servitù pubblica, quale deve ritenersi il parcheggio di una stazione di servizio, nell'ambito della quale il transito da parte di una collettività indistinta non avviene se non per volontà del proprietario dell'impianto, che conserva un potere interdittivo, consentirebbe di ritenere la vettura non soggetta alla tassa di circolazione forfetaria in questione.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

P. Q. M.

in accoglimento del ricorso n° 2761/07 proposto da Imbrogno Claudio annulla l'avviso impugnato, restando dovuta la tassa di circolazione forfetaria annua di lire 50.000 di cui all'art. 63 ultimo comma L. 2000/342;
spese compensate.

Cosenza 04.11.2011

il Presidente est.

Eabonia

